

COMUNE DI MONTEGALDA



PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEGLI
IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALI**

IL SINDACO

DOTT. ANDREA NARDIN

IL SEGRETARIO

AVV. GIUSEPPE SPARACIO

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 23.12.2019)

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali**
- Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione**
- Art. 3 – Particolari sistemi mobili di videosorveglianza**
- Art. 4 – Definizioni**
- Art. 5 – Finalità**
- Art. 6 - Informativa**

CAPO II – SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 7 – Titolare del trattamento dei dati**
- Art. 8 – Incaricati alla gestione del sistema di videosorveglianza**
- Art. 9 - Accesso alla sala di controllo e accesso ai sistemi**

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 – Requisiti dei dati personali e modalità di raccolta e conservazione**
- Art. 11 – Diritti dell'interessato**
- Art. 12 – Deposito di rifiuti**
- Art. 13 – Istituti scolastici**
- Art. 14 – Cessazione**

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 15 – Tutela**

CAPO V – NORME FINALI

- Art. 16 – Provvedimenti attuativi**
- Art. 17 – Approvazione e pubblicità del Regolamento**
- Art. 18 – Modifiche regolamentari e norma di rinvio**
- Art. 19– Entrata in vigore**

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del sistema di videosorveglianza del Comune di MONTÉGALDA e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio Comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il presente regolamento altresì tutela i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono trattati ed utilizzati in ottemperanza dei principi di necessità, pertinenza e proporzionalità stabiliti dal Regolamento (UE) n. 679/2016.

ART. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali, realizzati mediante il sistema di videosorveglianza territoriale, costituito di telecamere fisse o brandeggiabili (ivi inclusi i sistemi di rilevazione delle infrazioni semaforiche tipo T-red e Vista Red e i supporti di controllo a cabina tipo Velo OK e Speed check) e varchi elettronici di lettura targhe, attivati nel territorio del Comune di Montegalda nonché all'interno di stabili di proprietà comunale aperti al pubblico. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali realizzato mediante il sistema di telecamere mobili installate sui veicoli in dotazione alla Polizia Locale e macchine civili di proprietà del Comune di cui al successivo articolo 3.
2. Le telecamere e i varchi elettronici sono posizionati come indicato nell'allegato *sub a)* al presente Regolamento.
3. Le modifiche relative all'allegato *sub a)* - ovvero sostituzione, spostamento, riduzione, aumento degli strumenti di videosorveglianza fissa e mobile - sono oggetto di decisione da parte della Giunta Comunale e sono automaticamente recepite nel Regolamento.
4. E' competenza del Comune sul cui territorio si installi l'apparato di videosorveglianza, acquisire, qualora necessario, il titolo abilitativo di cui agli artt. 99 e 107 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
5. I dati la cui raccolta, trattamento e conservazione sono oggetto di disciplina del presente Regolamento potranno, previa sottoscrizione di apposita intesa, essere resi disponibili e accessibili da parte di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

6. E' possibile stipulare apposito accordo con altri Corpi o Organi di Polizia competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza stabilendo almeno le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati del sistema.

ART. 3 -PARTICOLARI SISTEMI MOBILI DI VIDEOSORVEGLIANZA

a) Body Cam e Dash Cam

1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare per i servizi a maggior rischio operativo delle "Body Cam" (telecamere a bordo uomo) e della Dash Cam (telecamere a bordo di veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali che ha impartito le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 51/2018 trattandosi di *"dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia e di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria"*.

2. Il Comandante della Polizia Locale, o il Responsabile in sua vece curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere dovranno essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad esempio i capo pattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi.

b) Telecamere modulari (foto trappole)

1. Sul territorio del Comune di Montegalda potranno essere posizionate telecamere modulari (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

2. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine.

3. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all'articolo 53 del D.L.gs. 196/2003 o necessità di indagine previste dal Decreto Legislativo 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla collocazione della adeguata cartellonistica per la informazione dei frequentatori di dette aree.

4. Per la disciplina delle telecamere modulari in dotazione al Comune di Montegalda si rinvia a quanto previsto dallo specifico regolamento approvato dall'ente le cui norme, ove incompatibili, prevalgono su quanto in questa sede disposto.

ART. 4 – DEFINIZIONI

1 Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. Per “**banca dati**”, il complesso di dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza;
- b. Per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza;
- c. Per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d. Per “**titolare del trattamento**”, il Comune di , cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e - Per “**contitolare del trattamento**” il soggetto con cui il titolare definisce mediante apposito accordo: le finalità del trattamento, le modalità del trattamento di dati personali, gli strumenti utilizzati e le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento;
- f- Per “**Data Protection Officer**” (DPO), il Responsabile della Protezione dei Dati, i cui compiti sono definiti dall’articolo 37 del Regolamento (UE) n. 679/2016;
- g. Per “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- h. Per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati dal titolare;
- i. Per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- j- Per “**terzo**”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o le persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità diretta del titolare;
- k. Per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. Per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. Per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- n. Per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o. Per “**centrale operativa e/o di controllo**”, il/i luogo/i ove sono installati/dislocati il server e la workstation;
- p. Per “**server**”, apparecchiatura ad uso esclusivo del sistema di videosorveglianza, ove vengono registrate le immagini ricevute dalle singole unità di ripresa;
- q. Per “**workstation**”, la postazione collegata, posta all’interno dell’Ufficio di Polizia Locale, specifica per la visualizzazione delle immagini in tempo reale nonché per l’eventuale estrapolazione di immagini registrate;
- r. Per “**unità di ripresa**”, la singola apparecchiatura (telecamera);
- s. Per “**impianto di videosorveglianza**”: l’insieme degli apparati di ripresa che comprende le telecamere poste sul territorio, i varchi di controllo delle targhe dei veicoli, le telecamere poste sui veicoli della Polizia Locale;
- t. Per “**Regolamento**” il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
- u. Per “**Garante**”, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

ART. 5 – FINALITÀ

1. Le finalità istituzionali degli impianti e del loro data center (server e sala controllo), del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale, dalla Legge Regionale sulla Polizia Locale 9 agosto 1988 n. 40 (BUR n. 47/1988), ed alla necessità di prevenzione degli atti di vandalismo, come misura rafforzativa dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, così definite dal Decreto del Ministero degli Interni del 05 agosto 2008, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti, sono:

- a) Garantire maggiore sicurezza ai cittadini, rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e consentendo l’intervento degli operatori;
- b) Tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11;
- c) Tutelare il patrimonio pubblico da atti di vandalismo e da illecite intrusioni;
- d) Controllare determinate aree del territorio comunale, nelle quali sono stati consumati atti illeciti a danno della cittadinanza;
- e) Monitorare il traffico veicolare mediante:

- rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione da traffico veicolare per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
 - individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità;
 - rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- f) dare ausilio alla Polizia Locale per l'intervento tempestivo nelle situazioni di pericolo per la sicurezza della cittadinanza;
- g) dare ausilio alla Polizia Locale nell'accertamento di violazioni al codice della strada limitatamente ai dati trattati mediante telecamere installate su veicoli in dotazione alla Polizia Locale e/o sui varchi di controllo targhe, nei limiti della normativa vigente;
- e) controllare aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose e dare ausilio alla Polizia Locale nell'accertamento di violazioni alle normative Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali limitatamente ai dati trattati mediante telecamere mobili, nei limiti della normativa vigente;

2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese fotografiche e video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere e fotocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

3. Il sistema di videosorveglianza dovrà raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e la modalità di ripresa andranno stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

4. Il trattamento dei dati di videosorveglianza da parte di organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici convenzionati potrà avvenire esclusivamente per le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati e/o degli illeciti amministrativi.

ART. 6 - INFORMATIVA

1. Il Responsabile dell'ufficio tecnico, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e dalla deliberazione 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010

e successive modifiche ed integrazioni, verifica che venga apposta un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: ***“Area sottoposta a Videosorveglianza – registrazione effettuata dal Comune di Montegalda per fini di sicurezza urbana , prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio, controllo della viabilità” - Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)”***.

2. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004. L'informativa “minima” è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- c) potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

3. La segnaletica è affissa dal Comune di Montegalda nel proprio territorio, in accordo con la Polizia Locale in ordine al suo posizionamento e all'adeguata quantità.

4. Qualora la segnaletica non sia adeguata, la Polizia Locale avrà cura di segnalarlo al Comune e, nel frattempo, provvederà allo spegnimento delle telecamere installate nella zona ove l'informativa non risulti adeguata, dandone contestuale comunicazione al comune.

CAPO II – SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 7 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Montegalda rappresentato dal suo Sindaco. Il titolare e i contitolari del trattamento sono tenuti al rispetto delle disposizioni, richiamate da questo regolamento, in materia di protezione dei dati personali

2. Il Comune di Montegalda, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al

rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il titolare del trattamento tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal sistema di videosorveglianza.

3. Il titolare del trattamento, se necessario, sentito il D.P.O., provvede a effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, quando il trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza prevede l'uso di nuove tecnologie e può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

4. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali dovrà essere fatta prima di effettuare il trattamento.

5. Qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, effettuata a norma dell'articolo 35 del Regolamento, indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato, il titolare del trattamento consulta il Garante per la protezione dei dati personali.

6. Il Titolare è tenuto a:

- nominare per iscritto gli incaricati/ autorizzati del trattamento, impartendo loro, sempre per iscritto le idonee istruzioni e comunicando le modalità di trattamento dei dati (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la visione, la registrazione e la conservazione dei dati) anche sotto il profilo della sicurezza logica e fisica degli stessi, e altresì verificare la congruità dei limiti e dell'ambito delle operazioni consentite agli incaricati in base ai profili di autorizzazione loro assegnati; e, quindi, dell'accesso agli stessi;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- adottare e rispettare idonee misure di sicurezza logiche e fisiche;
- vigilare sul rispetto di dette misure di sicurezza fisiche e logiche da parte dei soggetti nominati incaricati;
- provvedere alla conservazione in sicurezza dei dati videoripresi per il tempo necessario al trattamento in questione. Di seguito per completezza si riportano le possibili fattispecie: 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza per le finalità di sicurezza urbana, con sovraregistrazione al termine; per i dati raccolti per ulteriori finalità se non rientranti in quelle appena descritte, laddove tecnicamente possibile, la conservazione è consentita, con sovraregistrazione al termine, per 24 ore successive alla rilevazione. Sono fatte salve, in entrambi i casi, speciali esigenze di proroga dei termini, per esempio, per rispondere a richieste dell'Autorità giudiziaria o nel caso di indagine di polizia giudiziaria, o quando si renda necessario nel caso di accesso ai dati da parte degli interessati.

- evadere tempestivamente, anche per il tramite degli incaricati, le eventuali richieste di informazioni da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dare immediata esecuzione alle indicazioni che potranno da questa pervenire;
- collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Montegalda e coadiuvarlo nell'attività di verifica del rispetto delle normative in materia di protezione dei dati;
- coadiuvare i soggetti incaricati, anche dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, di eventuali verifiche, controlli o ispezioni.
- sovrintendere, nel caso di accesso alle immagini registrate su richiesta dell'Autorità, Giudiziaria, o anche in seguito all'esercizio dei diritti da parte degli interessati, alle operazioni che si rendono necessarie, e nel caso provvedere alle operazioni di trasferimento delle immagini interessate dall'accesso e alla loro conservazione;
- sovrintendere, altresì, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza;
- coadiuvare il titolare nella verifica dell'attività espletata da parte di chi accede al sistema o controlla i sistemi di ripresa, in osservanza dell'obbligo di adottare misure di sicurezza adeguate anche e soprattutto a scongiurare pericoli di intrusione e accessi abusivi (secondo il combinato disposto dell'art. 3.3.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 e dell'art. 4.4 del Provvedimento recante misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema – 27 novembre 2008);
- provvedere alla cancellazione manuale delle immagini, allorché risulti impossibile la soluzione automatica per eventi imprevisti ed imprevedibili;
- curare, anche per il tramite dei suoi incaricati, la distribuzione e la gestione delle informative come approvate dal titolare, in particolare di quelle brevi affisse presso le aree di accesso alle zone videosorvegliate, e delle informative complete presso i luoghi deputati, purché agevolmente reperibili e comunque ben visibili ai soggetti che accedono nelle aree videosorvegliate;
- custodire e comunque garantire la corretta custodia delle chiavi di accesso ai locali della centrale di controllo ove alloca il server di registrazione e di storage.

ART. 8 - INCARICATI ALLA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Titolare designa gli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza nel numero sufficiente a garantire una efficace gestione del servizio stesso.
2. Gli incaricati sono resi edotti in merito al corretto uso dei sistemi di videosorveglianza e sulle disposizioni della normativa di riferimento, anche mediante la presa visione del presente

Regolamento. Fra gli incaricati verranno individuati coloro cui è affidata la custodia e conservazione delle chiavi di accesso alla sala di controllo e/o centrale operativa.

3. I soggetti nominati dal Titolare quali incaricati dovranno, salvo ulteriori e specifiche istruzioni:

- a) trattare tutti i dati personali, di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni, in modo lecito e secondo correttezza, rispettando le istruzioni ricevute anche con il presente atto;
- b) trattare i dati personali il cui accesso a loro è consentito in base alle credenziali di autenticazione assegnati e, altresì, in ragione dei profili di autorizzazione che consentono un accesso differenziato in base alle diverse operazioni di trattamento consentite (visione, registrazione, conservazione, trasmissione dei dati conosciuti);
- c) provvedere senza indugio a comunicare al Titolare le istanze degli interessati, allorché ricevute direttamente o altrimenti conosciute, con le quali questi esercitino i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 679/2016 aventi ad oggetto i dati in questione;
- d) tenere e conservare in maniera idonea e sicura le univoche e specifiche credenziali di autenticazione assegnate, senza che queste vengano comunicate a soggetti terzi non autorizzati. Così come impostato dal sistema, le credenziali dovranno essere modificate con cadenza trimestrale ed essere composte da minimo 8 caratteri; le credenziali non dovranno fare alcun riferimento al soggetto assegnatario non potendo contenere elementi personali ad esso riconducibili;
- e) mantenere la riservatezza e la sicurezza dei luoghi ove è conservato l'hardware collegato all'impianto di videosorveglianza, e inibirne l'accesso ad estranei senza autorizzazione;
- f) coadiuvare, se richiesto, il Titolare nelle operazioni da questi svolte in caso di accesso alle immagini registrate, nei casi previsti di richiesta da parte dei soggetti aventi titolo, ovvero in caso di accesso ai dati da parte dell'interessato o dell'autorità giudiziaria o dell'organo di polizia in ragione di indagini di polizia giudiziaria; oltre che in caso di compimento degli interventi di manutenzione del sistema di videosorveglianza da parte di personale specializzato e autorizzato;
- g) comunicare al Titolare eventuali necessità di potenziamento delle funzionalità dell'impianto o di modifica del posizionamento delle telecamere;
- h) comunicare immediatamente al Titolare eventuali richieste di accesso inoltrate da soggetti terzi. Nel caso di richieste di accesso alle immagini provenienti dall'Autorità Giudiziaria, provvedere a contattare immediatamente il Titolare del trattamento, così da valutare il rispetto della normativa applicabile e le esigenze di cooperazione da essa considerate e disciplinate;
- i) segnalare al Titolare eventuali criticità dell'impianto di videosorveglianza cui sono preposti, con particolare riguardo alla sua sicurezza e ai conseguenti rischi per la riservatezza dei dati ripresi;

- j) non creare banche dati autonome con i dati personali rilevati mediante le telecamere in parola;
- k) mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;
- l) provvedere alla corretta gestione delle informazioni relative al trattamento in questione per come approvate dai titolari;
- m) osservare scrupolosamente, nello svolgimento dell'attività volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa capaci di escludere i luoghi ed accessi privati (o anche luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ecc). E' fatto divieto agli incaricati di effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

ART. 9 - ACCESSO ALLA SALA DI CONTROLLO E ACCESSO AI SISTEMI

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al titolare del trattamento dei dati, al personale incaricato, come nominato dal Titolare, ai sensi del precedente art. 7 del presente Regolamento.
2. Eventuali accessi alla sala di controllo da parte di persone diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare del trattamento dei dati. Dette persone potranno avere accesso alla sala di controllo solamente in presenza di uno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Titolare del trattamento, nell'atto di autorizzazione, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso di cui al comma 2 del presente articolo. Nell'atto di autorizzazione sarà indicato esattamente il periodo per il quale dette persone sono autorizzate all'accesso e le ragioni dell'accesso stesso.
4. L'accesso ai sistemi, sia diretto che remoto, è esclusivamente consentito ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, che saranno dotati di propria password di accesso al sistema che permetta la tracciabilità dei singoli accessi alle infrastrutture ove sono conservati i dati (riprese/sistema di log).
5. Nel caso si verifichi la necessità di accesso ai sistemi da parte di soggetti diversi da quelli individuati al comma 4 del presente articolo, si applica la disciplina di cui ai commi 2 e 3.
6. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che

l'avvio degli eventuali procedimenti penali nei confronti di chi agisca al di fuori della disciplina del presente regolamento.

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 10 – REQUISITI DEI DATI PERSONALI E MODALITÀ DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza installate sul territorio Comunale, i varchi di accesso alle Zone a Traffico Limitato ovvero alle Aree Pedonali Urbane, i sistemi installati sugli impianti semaforici e dai supporti di controllo a cabina velo OK e Speed check nonché i varchi di controllo delle targhe dei veicoli, come elencati nell'allegato sub a) al presente Regolamento.

Inoltre i dati personali possono essere ripresi attraverso le telecamere installate sui veicoli della Polizia Locale e delle videocamere in dotazione personale o di Ufficio specialistico.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa sono inviati per la registrazione all'infrastruttura server ospitata presso locale idoneo e dal quale il Responsabile del trattamento, potrà accedere ai contenuti delle registrazioni, esclusivamente per prestare supporto tecnico-informatico al titolare del trattamento dei dati, mediante i suoi incaricati e nei limiti dell'ambito assegnatogli dal Titolare nell'atto di nomina.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni naturali consecutivi successivi a quello della rilevazione. L'eventuale proroga dei tempi di conservazione oltre i sette giorni per le finalità di sicurezza urbana sarà consentita previa valutazione dell'eccezionalità della situazione e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente comma 1, lett. d), solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3, qualora per dette finalità sia necessario avviare un procedimento o questo sia anche già avviato, entro i suddetti sette giorni naturali consecutivi successivi alla registrazione dovranno essere estrapolate le immagini attinenti al procedimento stesso che nello specifico costituiranno documento del fascicolo procedimentale.

4. Al termine del periodo di conservazione, le immagini saranno cancellate mediante sovrascrittura di immagini successive.

ART. 11 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità sui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

2. I diritti di cui al presente articoli riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare del trattamento.

4. Il sistema di videosorveglianza potrà essere usato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di Servizi di Polizia Locale. Nei casi in cui detti soggetti necessitino di avere informazioni che possono essere contenute nelle riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Titolare del Trattamento.

5. E' consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto di reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia cui verrà proposta la denuncia querela faccia apposita richiesta.

6. In caso di incidente stradale, se interviene per i rilievi la Polizia Locale, questa provvederà all'acquisizione delle immagini. In caso di intervento di altra forza o servizio di Polizia è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti di reato. Ai sensi dell'articolo 391 quater del C.P.P. gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrare, purché la richiesta avvenga in qualità di difensori nominati. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto reato, termine entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese eventuali per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto.

7. E' possibile stipulare apposito accordo con altri Corpi o Organi di Polizia competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza stabilendo almeno le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati del sistema.

ARTICOLO 12 - DEPOSITO DI RIFIUTI

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

ARTICOLO 13 - ISTITUTI SCOLASTICI

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi

di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

2. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree pertinenti all'edificio.

ART. 14 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 15 – TUTELA

1. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Titolare del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO V – NORME FINALI

ART. 16 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente regolamento per la definizione di ulteriori e specifiche disposizioni attuative della disciplina recata dal presente Regolamento.

ART. 17 – APPROVAZIONE E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Montegalda ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. a) del TUEL.

2. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Disposizioni Generali*", sotto-sezione di secondo livello "*Regolamenti*", dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

ART. 18 – MODIFICHE REGOLAMENTARI E NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla disciplina recata dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 196/2003 ss.mm. al Regolamento (UE) n.679/2016, nonché ai provvedimenti aventi carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

2. In relazione a quanto espresso nel precedente comma, le modifiche alla disciplina della videosorveglianza, contenute in atti legislativi o in direttive a carattere generale del Garante per la

protezione dei dati personali, sono automaticamente recepite dal presente Regolamento, con la conseguente disapplicazione delle norme dello stesso in contrasto con la disciplina sopravvenuta.

3. Sarà inoltre automaticamente aggiornato, senza ulteriore approvazione del Consiglio Comunale, ogni modifica all'elenco allegato sub a) al presente Regolamento, ove sono indicati, i siti di installazione delle telecamere fisse e mobili e dei varchi elettronici.

4. Sarà invece oggetto di nuova approvazione del Consiglio Comunale ogni altra modifica al Regolamento, secondo la procedura di cui al precedente art. 17 co. 2 e 3, diversa da quelle individuate ai commi 2 e 3 del presente articolo.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione adottata dal consiglio comunale.

2. Copia del presente regolamento è inviata telematicamente a ciascun consigliere.

ALLEGATO *sub a)* al Regolamento per la disciplina della videosorveglianza fissa e mobile nel territorio del Comune di Montegalda.

POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE E DEI VARCHI ELETTRONICI

COME DA PLANIMETRIA

che si provvederà ad aggiornare ogni qualvolta intervengano variazioni